



COMUNICATO N. 138/DIV – 14 DICEMBRE 2021

138/332

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DELL' 11,12 E 13 DICEMBRE 2021

Si riportano i risultati delle gare disputate l'11, 12 e 13 Dicembre 2021

18^ Giornata Andata

GIRONE A

ALBINOLEFFE	LEGNAGO SALUS	1-2
FERALPISALÒ	PIACENZA	1-1
FIORINZUOLA	PRO VERCELLI	0-2
JUVENTUS U23	TRENTO	2-1
MANTOVA	PRO PATRIA	0-0
PADOVA	SUDTIROL	0-0
PERGOLETTESE	RENATE	1-0
PRO SESTO	VIRTUS VERONA	0-2
SEREGNO	LECCO	1-4
TRIESTINA	GIANA ERMINIO	2-1

GIRONE B

AQUILA MONTEVARCHI	VITERBESE	0-0
CARRARESE	CESENA	1-1
LUCCHESE	GROSSETO	0-0
MODENA	GUBBIO	3-2
OLBIA	FERMANA	0-0
PESCARA	PISTOIESE	2-0
SIENA	PONTERA	0-1
TERAMO	ANCONA MATELICA	0-4
VIRTUS ENTELLA	REGGIANA	0-1
VIS PESARO	IMOLESE	0-0

GIRONE C

BARI	TARANTO	3-1
CAMPOBASSO	CATANZARO	1-2
CATANIA	PALERMO	2-0
FOGGIA	VIRTUS FRANCAVILLA	1-0
JUVE STABIA	POTENZA	3-0
MONOPOLI	LATINA	0-0
MONTEROSI TUSCIA	FIDELIS ANDRIA	1-0
PICERNO	PAGANESE	5-3
TURRIS	ACR MESSINA	5-0
VIBONESE	AVELLINO	0-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e 14 Dicembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DELL'11, 12 E 13 DICEMBRE 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2000 PAGANESE per avere un suo sostenitore, al 3° minuto del primo tempo, attinto con uno sputo sulla testa l'assistente arbitrale.

Valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S. (r.a.a.).

€ 1000 BARI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, al 16°, 17° e 18° minuto del primo tempo, fatto esplodere tre petardi di media intensità nella curva nord, senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 CATANIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, al 7° minuto del secondo tempo, lanciato tre fumogeni sulla pista di atletica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che i lanci non hanno provocato conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 CESENA

1. per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, al 7° minuto del secondo tempo, lanciato due fumogeni sulla pista di atletica;

2. per fatti non regolamentari e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver imbrattato con scritte l'esterno dei bagni, un furgone, un muretto esterno e alcune pareti dello stadio; come da documentazione fotografica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 1000 MANTOVA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti

nell'avere, al 23° minuto del secondo tempo, fatto esplodere un petardo potente e rumoroso nella curva occupata dagli stessi, provocando fumo che si è spostato in campo per un breve periodo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che lo scoppio non ha provocato conseguenze ulteriori rispetto al fumo, come sopra specificato (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 POTENZA

1. per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere, al 37° minuto, fatto esplodere un petardo potente e rumoroso nel settore occupato dagli stessi.

2. per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'avere, al termine dell'incontro, provocato un principio di incendio nel settore Curva Nord in occupato dai tifosi del Potenza, danneggiando due seggiolini.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 500 LECCO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere, al 24° minuto circa del secondo tempo, fatto esplodere un petardo potente e rumoroso nel settore occupato dagli stessi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 PESCARA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere, al 45° minuto del secondo tempo, lanciato un fumogeno sulla pista di atletica.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il lancio non ha provocato conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 500 PIACENZA per avere i suoi sostenitori intonato e ripetuto per tre volte, al termine del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 5 GENNAIO E AMMENDA € 500**

PISTOLESI FRANCESCO

(VITERBESE)

per avere tenuto, alla fine del primo tempo, sotto il tunnel che conduce agli spogliatoi, una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale, dapprima proferendo, con atteggiamento minaccioso, parole irrispettose al loro indirizzo e un'espressione blasfema e, quindi,

alla notifica del provvedimento di espulsione, continuando a pronunciare espressioni ingiuriose e blasfeme.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), e 37, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SOGLIANO SEAN (PADOVA)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCIMONE ANTONINO (SIENA)
VISANI MATTEO (CESENA)

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 24 DICEMBRE 2021**

MONTANI VINCENZO (TERAMO)

per aver, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro pronunciando frasi irrispettose, in segno di dissenso verso l'operato di questi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500

GUIDI FEDERICO (TERAMO)

1. per avere tenuto, al termine del primo tempo di gioco, nel rientrare negli spogliatoi, una condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria in quanto, sulle scalette all'uscita del recinto di gioco, mentre abbandonava il campo, spingeva con entrambe le mani sul petto il giocatore della squadra avversaria, senza provocare conseguenze fisiche allo stesso.

2. per avere, dopo essere espulso, davanti alla porta dello spogliatoio dell'arbitro, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva con la quale la accusava di parzialità.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV ufficiale, r. proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500

TIBERTI FABRIZIO (VITERBESE)

per avere tenuto, al 35° minuto del secondo tempo, un comportamento irrispettoso e non corretto in quanto, a gioco non in svolgimento, usciva correndo dall'area tecnica e, avvicinandosi con fare minaccioso nei pressi dell'assistente arbitrale, protestava platealmente con gesti contro una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PAGLIUCA GUIDO

(LUCCHESI)

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500

MARCOLINI MICHELE

(ALBINOLEFFE)

per aver pronunciato ripetutamente, al 33°, 35° e 38° del secondo tempo, un'espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina.

Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.)

DE SIMONE DOMENICO

(AVELLINO)

per aver pronunciato ripetutamente, al 14° e al 17° minuto del primo tempo e al 1° minuto del secondo tempo, espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina.

Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (III INFR)

BANCHIERI SIMONE

(PRO SESTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MENICHINI LEONARDO

(MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

VINCENZI MATTIA

(CESENA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

ROMERO NICCOLO

(POTENZA)

per avere tenuto, al 36° minuto del secondo tempo, una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro in quanto, a seguito di una sua decisione, pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

ALMICI ALBERTO

(PALERMO)

per avere tenuto, al 35° minuto del secondo tempo, una condotta non corretta e violenta in quanto, a gioco fermo, prima di riprendere il gioco da una rimessa laterale, si dirigeva verso un raccattapalle con l'intenzione di recuperare il pallone per riprendere il gioco velocemente; il raccattapalle nascondeva il pallone dietro la schiena e ALMICI lo afferrava per il giubbotto e lo stratonava con veemenza al fine di riprendere il pallone.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

LUPERINI GREGORIO

(PALERMO)

per avere, al 45°minuto del secondo tempo, commesso un grave fallo di gioco su un avversario con vigoria sproporzionata, senza provocare conseguenze fisiche allo stesso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TERZI CLAUDIO (SIENA)

per avere tenuto, al 30°minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

GELMI LUDOVICO (FERALPISALO')

per avere tenuto, al 42°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BATTISTELLA THOMAS (CARRARESE)

RUSSINI SIMONE (CATANIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALVI STEFANO (LEGNAGO SALUS)

per aver pronunciato un'espressione blasfema al termine della gara mentre si trovava fra il centrocampo e l'area di rigore.

Sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

GOLFO FRANCESCO (VIBONESE)

per aver pronunciato un'espressione blasfema all'88°minuto circa del secondo tempo, in occasione della sua sostituzione mentre usciva dal terreno di gioco.

Sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIORGIONE CARMINE	(ALBINOLEFFE)
IANNONI EDOARDO	(ANCONA MATELICA)
MERCATI ALESSANDRO	(AQUILA MONTEVARCHI)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(AVELLINO)
POMPEU DA SILVA RONALDO	(PADOVA)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ	(CATANIA)
LEGATI ELIA	(FERALPISALO')
PALMIERI RICCARDO	(FIORENZUOLA)
TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL	(VIRTUS FRANCAVILLA)
MAGLI ANTONIO	(GIANA ERMINIO)
PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
SEMERARO FRANCESCO	(GROSSETO)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)

VONA EDOARDO	(IMOLESE)
BELLONI NICCOLO'	(LUCCHESE)
NANNINI COSIMO	(LUCCHESE)
PARLATI SAMUELE	(MONTEROSI TUSCIA)
SANTORO SALVATORE	(PISTOIESE)
CAVERZASI DENIS	(PRO SESTO)
MARCHESI FEDERICO	(PRO SESTO)
SCIAUDONE DANIELE	(REGGIANA)
FAVALLI ALESSANDRO	(SIENA)
PEZZELLA SALVATORE	(SIENA)
SOPRANO MARCO	(TERAMO)
NEGRO STEFANO	(TRIESTINA)
GAVAZZI FABIO	(VIS PESARO)
MARTINELLI RICCARDO	(VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BONTA' FRANCESCO	(CAMPOBASSO)
------------------	--------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRIGNOLI TOMMASO	(PRO PATRIA)
CELIENTO DANIELE	(BARI)
SCIACCA GIACOMO MICHELE	(FOGGIA)
CELJAK VEDRAN	(LECCO)
GIUDICI LUCA	(LECCO)
SANTINI CLAUDIO	(PADOVA)
DOS SANTOS MACHADO CLAITON	(CATANIA)
PINTO GIOVANNI	(CATANIA)
ONETO EDOARDO	(FIORENZUOLA)
DE COL FILIPPO	(SUDTIROL)
RAIMO ALESSANDRO	(GROSSETO)
OUKHADDA SHADY	(GUBBIO)
SARAO MANUEL	(GUBBIO)
BONDIOLI ANDREA	(LEGNAGO SALUS)
GIACOBBE MIRKO	(LEGNAGO SALUS)
PITZALIS MATTIA	(LEGNAGO SALUS)
DAMIAN FILIPPO	(ACR MESSINA)
RUSSO RAFFAELE	(ACR MESSINA)
VASSALLO FRANCESCO	(MONOPOLI)
RAMOS BORGES EMERSON	(OLBIA)
SOLERI EDOARDO	(PALERMO)
LAMBRUGHI ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
NAVA RICCARDO	(PIACENZA)
SULJIC CAZIM	(PIACENZA)
ROMANO ANTONIO	(PISTOIESE)
MATINO EMMANUELE	(POTENZA)
RICCI MANUEL	(POTENZA)
GATTO LEONARDO DAVIDE	(PRO VERCELLI)
DI SANTO FRANCESCO	(SIENA)
GIORNO FRANCESCO	(TRIESTINA)

CIOTTI PIETRO	(VIBONESE)
PAVLEV DANIEL	(VITERBESE)
MANDORLINI MATTEO	(SEREGNO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DOSSENA ALBERTO	(AVELLINO)
MASI ALBERTO	(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MOLINARI STEFANO	(PRO PATRIA)
NICCO GIANLUCA	(PRO PATRIA)
CAPONI ANDREA	(PONTEDERA)
MESSORI PIETRO	(MANTOVA)
GIGLI NICOLO'	(POTENZA)
MUNGO DOMENICO	(TERAMO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PIZZUL LUCA	(PRO PATRIA)
KALAJ SERGIO	(CARRARESE)
VRDOLJAK MARIO	(GROSSETO)
D'ALENA ANTONIO	(IMOLESE)
ALTOBELLI DANIELE	(JUVE STABIA)
ADAMO EMANUELE PIO	(MONTEROSI TUSCIA)
DE ROSE FRANCESCO	(PALERMO)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
VANO MICHELE	(PISTOIESE)
MARSILI MASSIMILIANO	(TARANTO)
VIERO FEDERICO	(TERAMO)
MANZI CLAUDIO	(TURRIS)
BORGHESE MARTINO	(SEREGNO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CHINELLATO MATTEO	(TRENTO)
FIETTA GIOVANNI	(PRO PATRIA)
DE CRISTOFARO ANTONIO	(PICERNO)
GARCIA RODRIGUEZ RUBEN	(PICERNO)
GALLO ANDREA	(FOGGIA)
GAROFALO VINCENZO	(FOGGIA)
BATTISTINI MATTEO	(LECCO)
STEFFE DEMETRIO	(CESENA)
MAGRI KEVIN	(CAMPOBASSO)
CASOLI GIACOMO	(FIDELIS ANDRIA)
POLUZZI GIACOMO	(SUDTIROL)
BONALUMI SIMONE	(GIANA ERMINIO)
LIA DAMIANO BIAGIO	(IMOLESE)
LIVIERO MATTEO	(IMOLESE)
LEO DANIEL COSIMO	(JUVENTUS U23)

KONATE AMARA
BARONI RICCARDO
CANCELLIERI DAMIANO
SOTTINI EDOARDO
GATTONI TOMMASO
CLEMENTE GIANLUCA
ROLANDO EUGIO MATTIA
VOLTOLINI MATTEO
GIOVINCO GIUSEPPE
GRANATA ANTONIO
PACILLI MARIO
VOLTA MASSIMO
MAHROUS AMIR
CUSUMANO FRANCESCO PAOLO
GUCCI NICCOLO'

(ACR MESSINA)
(MODENA)
(MONTEROSI)
(PISTOIESE)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(REGGIANA)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TRIESTINA)
(VIBONESE)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BELCASTRO LUCA
AVELLA MICHELE
FAGGIOLI ALESSANDRO
PISSARDO MARCO
SPARANDEO LUCA
VASIC ALJOSA
LUCI ANDREA
MORO LUCA
ANGELETTI MARCO
LIBERA HERGHELIGIU DENIS ANDREA
CAPORALE ALESSANDRO
TULISSI TIZIANO
CASIRAGHI DANIELE
COLOMBINI LORENZO
SALVI MATTEO
GUARRACINO MARIANO
SANE ADAMA
GASPARETTO DANIELE
LEWANDOWSKI MICHAL
SCARSELLA FABIO
TAZZER MASSIMO
LUCIANI ALESSIO
FERRINI MANUEL
GUBERTI STEFANO
ZULLO WALTER
NATALUCCI ANTONIO
SENESI YURI
CHIOSA MARCO

(TRENTO)
(ANCONA MATELICA)
(ANCONA MATELICA)
(LECCO)
(LECCO)
(PADOVA)
(CARRARESE)
(CATANIA)
(PONTEDERA)
(FERALPISALO')
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(SUDTIROL)
(GIANA ERMINIO)
(GROSSETO)
(JUVE STABIA)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(ACR MESSINA)
(MODENA)
(MONOPOLI)
(REGGIANA)
(RENATE)
(SIENA)
(TARANTO)
(TRIESTINA)
(VIBONESE)
(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CORI SACHA
DUTU EDUARD

(ALBINOLEFFE)
(AQUILA MONTEVARCHI)

MANIERO RICCARDO	(AVELLINO)
BAYEYE BRIAN JEPHTE	(CATANZARO)
DE SANTIS SIMONE	(CATANZARO)
PACE FEDERICO	(CAMPOBASSO)
CORINUS JEREMY	(FERMANA)
FERRARI SIMONE	(GIANA ERMINIO)
BENTIVEGNA ACCURSIO	(JUVE STABIA)
CARISSONI LORENZO	(LATINA)
CONTINI GIANLUCA	(LEGNAGO SALUS)
MILITARI ALESSIO	(MANTOVA)
SUSSI CHRISTIAN	(PAGANESE)
ACCARDI ANDREA	(PALERMO)
BRUZZO MICHELE	(POTENZA)
VOLPE GIOVANNI	(POTENZA)
RENDIC DINO	(PRO VERCELLI)
PERESIN LORENZO	(SIENA)
AGOSTINO GIUSEPPE	(TERAMO)
MALOTTI MANUELE	(TERAMO)
FRACASSINI MATTEO	(VITERBESE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 14 Dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli